



TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA

Ufficio Esecuzioni Immobiliari

Il Giudice Roberta Brera,

sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza in data odierna 24.10.2024,

richiamata l'ordinanza del 12.06.2024 emessa dopo la dichiarazione della comproprietaria [redacted] di essere interessata ad acquisire le quote sottoposte ad esecuzione in capo al sig. [redacted] a fronte del versamento a favore della procedura di somma corrispondente alla valutazione del CTU (complessivi € 55.762,27);

rilevato che a seguito del decesso della comproprietaria [redacted], analoga disponibilità è stata manifestata dalla comproprietaria [redacted] la quale nell'atto di costituzione ha formulato istanza di acquisizione delle quote di piena proprietà del sig. Ansaldo Paolo sottoposte ad esecuzione;

che all'udienza del 16 luglio 2024 è stato sentito il C.T.U., il quale ha dichiarato: 1) che gli immobili non sono comodamente divisibili; 2) che il valore delle singole quote di proprietà dell'esecutato, [redacted], sono diverse in riferimento a ciascun immobile ed il valore pro quota è determinato come da integrazione del 24.11.2023, in particolare:

Il valore della quota di Ansaldo Paolo va vista nella colonna "valore diritto e quota" con le eventuali decurtazioni e si ricavano:

1) **Lotto UNO: Valore qt in vendita** (€ 25.199,55 + € 262,01) = € 25.461,56 - (3.819,23 (15%) - 1.273,08 (5%)) = € 20.369,25

Considerato che sub 35 A [redacted] ha diritto al 1/4 e sull'autorimessa ha diritto di 2/16 € 82.315,44 sono per l'intero

2) **Lotto DUE: Valore qt in vendita** (€ 17.954,02 + € 292,84) = € 18.246,86 - (2.737,03 (15%) - 912,34 (5%)) = € 14.597,49

Valore dell'intero senza decurtazione € 143.632,17 + € 2.342,70 = € 145.974,87

Rapporto fra qt in vendita e valore dell'intero: 14.597,49/145.974,87 = 10% totali

Valore finale in quota [redacted] = € 14.597,49 - (3.500,00 spese tecniche al 10%) = € 14.247,49

€ 113.279,90 sono per l'intero

3) **Lotto TRE: Valore qt in vendita** (€ 9.175,46 + € 277,43) = € 9.452,89 - (1.417,93 (15%) - 472,64 (5%)) = € 7.562,32

Valore dell'intero senza decurtazione € 73.403,64 + € 2.219,40 = € 75.623,04

Rapporto fra qt in vendita e valore dell'intero: 7.562,32/75.623,04 = 10% totali

Valore finale in quota [redacted] = € 7.562,32 - (8.000,00 spese tecniche al 10%) = € 6.762,32

€ 52.498,43 sono per l'intero con le decurtazioni del 15%, del 5% e delle spese tecniche

4) **Lotto QUATTRO: Valore qt in vendita** (€ 17.269,71 + € 308,25 + € 245,06 + € 762,92 + € 762,92 + € 61,65 + € 131,01) = € 19.541,52 - (2.931,23 (15%) - 977,08 (5%)) = € 15.633,21

Valore dell'intero senza decurtazione € 138.157,65 + € 2.466,00 + 1.960,47 + 6.103,35 + 6.103,35 + 493,20 + 1.048,05 = € 156.332,07

Rapporto fra qt in vendita [redacted] intero: 15.633,21/156.332,07 = 10% totali

Valore finale in quota [redacted] = € 15.633,21 - (12.500,00 spese tecniche al 10%) = € 14.383,21

€ 112.565,66 sono per l'intero con le decurtazioni del 15%, del 5% e delle spese tecniche;

Rilevato che all'udienza del 24.10.2024 il creditore procedente [redacted] la vendita delle quote dell'esecutato; mentre il legale della comproprietaria [redacted] la, dopo avere depositato dichiarazione degli altri comproprietari di non essere interessati ad acquistare la quota, ha insistito per l'assegnazione in capo alla comproprietaria [redacted] delle quote dell'esecutato;

Il Giudice

Ritenuto che ai sensi dell'art. 600 c.p.c quando non è possibile provvedere alla separazione della quota in natura spettante al debitore, come nel caso di specie, il G.E. dispone che si proceda alla divisione a norma del codice civile salvo che ritenga probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa determinato a norma dell'articolo 568

Ritenuto che, in considerazione della disponibilità ad acquistare la quota dell'esecutato manifestata dalla comproprietaria Ansaldo Maria Carola, la vendita della quota indivisa dei beni pare non economicamente sveniente ed anzi consentirebbe di liquidare la quota nel minor tempo possibile e di definire sollecitamente la procedura esecutiva, anche nell'interesse dei creditori, a differenza della divisione;

Ritenuto che, stante la condizione per cui la vendita della quota indivisa debba avvenire ad un prezzo almeno pari al valore della stessa, non sia ammessa l'offerta ad un prezzo inferiore a quello indicato in perizia e nell'ordinanza di vendita e che, nel caso di vendita deserta, non si possa disporre nuova vendita a prezzo ribassato, con conseguente rimessione degli atti al G.E. per la revoca dell'ordinanza che dispone la vendita e la fissazione di apposita udienza in cui, nel contraddittorio delle parti, dovrà essere disposta la divisione;

Rilevato che nel caso di specie la vendita con modalità telematiche, comportando maggiori costi, appare pregiudizievole per gli interessi dei creditori e per il sollecito svolgimento della procedura;

p.q.m.

provvede come da separato provvedimento alla delega delle operazioni di vendita delle quote di proprietà di Ansaldo Paolo al prezzo indicato per ciascun lotto, senza l'indicazione di offerta minima, e alla nomina, quale custode, dello stesso professionista delegato, essendo opportuna la concentrazione dei due incarichi nella stessa persona;

dispone nel caso di vendita deserta, la rimessione degli atti al G.E. per i provvedimenti conseguenti;

Si comunichi.

Alessandria, 18 novembre 2024

Il Giudice
Roberta Brera



TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Ufficio Esecuzioni Immobiliari

**Ordinanza di vendita
con delega ex artt. 569 e 591 bis c.p.c.**

Il GE,

nella procedura esecutiva promossa da FINO 1 SECURITISATION S.R.L.

nei confronti di ANSALDI Paolo

verificata la regolarità delle notifiche e degli avvisi;

visti gli articoli gli artt. 569 e seguenti c.p.c.;

ritenuto che, in considerazione della disponibilità manifestata dalla comproprietaria

ad acquistare le quote dell'esecutato, la vendita della quota indivisa dei beni al prezzo determinato ex art. 568 c.p.c. pare non economicamente sconveniente ed anzi consentirebbe di liquidare la quota nel minor tempo possibile e di definire sollecitamente la procedura esecutiva, anche nell'interesse dei creditori, a differenza della divisione;

ritenuto che non sussistano elementi che facciano ritenere probabile che la vendita con l'incanto possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene determinato ai sensi dell'art. 568 c.p.c.,

ORDINA

la vendita delle quote indivise di proprietà dell'esecutato, come sotto specificato, del compendio immobiliare pignorato,

letto l'art. 568 c.p.c.;

vista la relazione dell'esperto e le osservazioni dei creditori e del debitore,

DETERMINA

il valore delle quote in vendita così come segue:

- 1) **Lotto UNO: Valore qt in vendita = € 20.369,25**
- 2) **Lotto DUE: Valore qt in vendita = € 14.247,49**
- 3) **Lotto TRE: Valore qt in vendita = € 6.762,32**
- 4) **Lotto QUATTRO: Valore qt in vendita = € 14.383,21**

visto l'art. 591 bis c.p.c.

DELEGA LE OPERAZIONI DI VENDITA E NOMINA CUSTODE-DELEGATO DEL
COMPENDIO PIGNORATO IN SOSTITUZIONE DEL DEBITORE**Avv.to FALZONI Alice**

DISPONE

che il Custode-Delegato:

- 1) estrarra copia di tutti gli atti e i documenti del fascicolo dell'esecuzione, che rimarrà depositato presso la Cancelleria del Tribunale, e di cui periodicamente verificherà la completezza; segnalerà al GE eventuali incompletezze ai fini dell'art. 567, terzo comma, c.p.c.; verificherà altresì la completezza e regolarità delle notifiche al debitore, ai comproprietari ed ai creditori iscritti, segnalando eventuali carenze al GE;
- 2) effettui al più presto, e comunque entro 30 giorni, sopralluogo presso le unità immobiliari oggetto del pignoramento presentandosi con copia del provvedimento di nomina. Qualora sia impedito, richieda al Ge l'accesso con la forza pubblica. Rediga apposito verbale, dando conto dello stato di occupazione dell'immobile, anche eventualmente da parte di occupanti senza titolo. Comunichi al debitore che, se interessato, deve formulare al GE motivata istanza per ottenere l'autorizzazione a proseguire nell'abitazione dell'immobile; il Custode-Delegato successivamente comunicherà altresì la data della vendita, se già fissata, specificando agli occupanti che non devono ostacolare la attività del Custode-Delegato, che dovranno essere presenti *in loco* per consentire le preannunciate visite al bene e che i comportamenti non collaborativi provocheranno la revoca della precitata autorizzazione e l'ordine di liberazione, su tempestiva comunicazione del Custode-Delegato. Il Custode-Delegato provvederà all'esecuzione dell'ordine di liberazione ex art. 560 c.p.c. Il Custode-Delegato altresì invierà a mezzo pec a tutti i creditori sintetica comunicazione sull'esito del primo accesso effettuato, evidenziando le eventuali difficoltà incontrate;
- 3) effettui un nuovo controllo della proprietà dei beni pignorati, comparando i dati risultanti dalla documentazione ipocatastale ovvero della certificazione sostitutiva notarile depositata dal creditore procedente con quelli della relazione dell'esperto nominato da questo giudice;
- 4) provveda ad accendere, se non già esistente, apposito conto corrente intestato alla procedura esecutiva;
- 5) riscuota i canoni di locazione e le indennità per illegittima occupazione eventualmente versate dai titolari di contratti di locazione o di affitto non opponibili alla procedura esecutiva (previo in questo caso comunicazione della circostanza al Ge per le opportune valutazioni); versi senza ritardo le somme percepite direttamente sul conto corrente della procedura; segnali tempestivamente al giudice della esecuzione l'eventuale omesso pagamento dei canoni o delle indennità pattuite;
- 6) segnali ai creditori intervenuti nella procedura esecutiva e al Giudice della esecuzione l'eventuale inadeguatezza del canone *ex art. 2923, co. 3°, c.c.*;
- 7) segnali al GE eventuali necessità di urgente manutenzione dell'immobile pignorato;
- 8) qualora taluno degli immobili sia in condominio, dia immediata comunicazione della nomina all'amministrazione condominiale invitandolo a trasmettergli copia delle richieste



di pagamento inviate al proprietario dell'immobile, della documentazione di supporto e di ogni altra inerente alla gestione del condominio, ivi compresa quella relativa a spese straordinarie oggetto di delibera condominiale;

- 9) accompagni di persona, o a mezzo di un suo Custode-Delegato *ad hoc* e senza aggravio di spese, tutti gli interessati all'acquisto ad esaminare l'immobile oggetto della procedura. Il Custode-Delegato deve organizzare le visite in orari differenziati adottando tutti gli accorgimenti necessari perché ciascuno interessato non venga contattato o identificato dagli altri. A richiesta, metterà a disposizione, preferibilmente in formato elettronico, copia della ordinanza di vendita e della perizia, fornendo altresì ogni altro più utile chiarimento in ordine alle modalità della vendita, alle caratteristiche e consistenza del bene. Preciserà le spese straordinarie eventualmente già deliberate nonché gli eventuali oneri condominiali per i quali, in base all'art. 63, co. 2°, disp. att. c.c., il potenziale aggiudicatario potrebbe essere chiamato a rispondere solidamente con il debitore; preciserà infine natura ed ammontare presumibile degli esborsi che andranno sostenuti dall'aggiudicatario. Il nome ed il recapito del Custode-Delegato saranno inseriti nella pubblicità commerciale;
- 10) intervenga alle udienze fissate dal GE;
- 11) renda il conto della sua gestione, a norma dell'art. 593 c.p.c. per ogni singola unità immobiliare sotto la sua custodia con la seguente cadenza temporale: trimestralmente se l'immobile è fruttifero; altrimenti ogni sei mesi. I conti parziali e quello finale specificheranno: a) il saldo contabile della custodia; b) gli interessi eventualmente maturati nel periodo sulle somme depositate; c) le poste attive e quelle passive; d) le attività compiute; e) le istanze proposte; f) sommariamente i provvedimenti ottenuti. Il rendiconto dovrà essere depositato in fascicolo e una copia sarà inviata a mezzo pec ai creditori, debitori, nonché ai comproprietari che ne facciano richiesta. Al momento del deposito della bozza del progetto di distribuzione, il Custode-Delegato depositerà il rendiconto finale della gestione. Il Ge fisserà l'udienza di approvazione del conto in uno con quella del piano di riparto.

ASSEGNA

al Custode-Delegato un fondo spese onnicomprensivo per le attività di custodia, per il pagamento della pubblicità ex art. 490 co. 1 c.p.c. (portale delle vendite pubbliche), della pubblicità ex art. 490 co. 2 c.p.c. (siti internet e complementare) la somma di € 2.000,00, che pone provvisoriamente a carico del creditore precedente, e che dovrà essere versato entro 30 giorni dalla comunicazione degli estremi del conto della procedura; pone altresì a carico del precedente/surrogante le eventuali integrazioni necessarie. Dispone che, in caso di mancato versamento delle somme suddette senza giustificato motivo, il Custode - Delegato inoltri tempestiva comunicazione al G.E, che potrà valutare il comportamento omissivo dei creditori precedenti o comunque muniti di titolo esecutivo ai fini della dichiarazione di improseguibilità della procedura

DISPONE

che il Custode-Delegato provveda:

1. a fissare la prima vendita entro 4 mesi dall'incarico e a redigere l'avviso di vendita secondo lo schema *fac simile* predisposto dal GE - e disponibile presso la Cancelleria Esecuzioni Immobiliari - precisando che tutte le attività si svolgeranno avanti al Custode-Delegato nel luogo da questi indicato nell'avviso medesimo. In caso di vendita ad opera di creditore fondiario

il Custode-Delegato inserirà l'avviso che a norma dell'art. 41 del D. Lgs. n. 385/1993 l'aggiudicatario dovrà versare il saldo prezzo direttamente alla banca procedente, salvo richiesta di subentro nel contratto di finanziamento. Nell'avviso di vendita il Custode-Delegato avrà cura di concedere il termine di 90 gg. per il deposito delle offerte e di fissare per il primo giorno successivo non festivo la data dell'udienza per la deliberazione sulle offerte o per la gara *ex art. 573 c.p.c.*; indicare nell'avviso che il prezzo offerto non potrà essere inferiore di oltre un quarto del prezzo base ai sensi dell'art. 571/III c.p.c.; indicare le eventuali formalità pregiudizievoli non suscettibili di cancellazione. Il Custode-Delegato avrà cura di notificare al debitore esecutato e ai creditori iscritti non intervenuti l'avviso di vendita 45 giorni prima della data fissata e di effettuare le pubblicità in conformità alle circolari adottate dal Tribunale. Il Custode-Delegato redigerà verbale delle operazioni di vendita effettuate;

2. il Custode-Delegato delibererà sulle offerte pervenute; in caso di pluralità di offerte inviterà gli offerenti ad una gara sull'offerta più alta, ai sensi dell'art. 573 c.p.c.;
3. il professionista delegato provveda sull'istanza di assegnazione che sia stata depositata nel termine di cui all'art. 588 c.p.c., qualora ricorra alternativamente una delle seguenti situazioni:
 - la vendita non abbia avuto luogo per mancanza totale di offerte;
 - la vendita non abbia avuto luogo in quanto l'unica offerta sia stata di importo inferiore al valore d'asta;
 - la vendita non abbia avuto luogo in quanto – in presenza di più offerte ed anche all'esito della gara tra gli offerenti – il prezzo indicato nella migliore offerta sia inferiore al valore d'asta;
4. il professionista delegato dovrà provvedere a:
 - determinare in sede di assegnazione l'ammontare forfettario delle spese e, eventualmente, l'ammontare del conguaglio dovuto dall'assegnatario;
 - fissare all'assegnatario termine in ogni caso non superiore a 120 giorni dalla data della deliberazione finale sulle offerte per il versamento delle spese e dell'eventuale conguaglio dovuti;
 - a trasmettere al giudice, all'esito del versamento, gli atti per la pronuncia del decreto di trasferimento;
5. a rimettere gli atti al G.E. in caso di vendita andata deserta;
6. a ricevere le cauzioni ed i versamenti per saldo prezzo e per spese versandoli sul conto corrente intestato alla procedura esecutiva: il Custode-Delegato è autorizzato ad effettuare tutti i depositi ed i prelievi necessari, salvo rendiconto;
7. a comunicare tempestivamente al GE il mancato pagamento del saldo prezzo;
8. ad autorizzare l'assunzione di debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario *ex art. 508 c.p.c.*;
9. a comunicare all'aggiudicatario l'importo delle spese e degli oneri conseguenti alla vendita, tenuto conto delle eventuali agevolazioni fiscali spettanti sulla base degli atti o delle richieste dell'aggiudicatario e le modalità del versamento da eseguirsi entro 120 giorni dall'aggiudicazione; comunicherà immediatamente l'aggiudicazione al GE, affinché provveda all'emissione dell'ordine di liberazione, qualora non sia già stato adottato;
10. a predisporre il decreto di trasferimento entro 45 giorni dal versamento del saldo prezzo e dal pagamento degli ulteriori oneri e spese e previo ulteriore aggiornamento delle visure immobiliari. Al decreto di trasferimento saranno allegati il certificato di destinazione urbanistica, se previsto dalla legge, e le visure ipotecarie aggiornate. Dopo la firma da parte del

GE e gli adempimenti necessari della cancelleria, il professionista Custode-Delegato curerà l'esecuzione di tutte le formalità previste dall'art. 591 *bis*, n. 11, c.p.c. (registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, comunicazione dello stesso alle pubbliche amministrazioni ove previsto); il Custode-Delegato provvederà altresì alla cancellazione dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie, come ordinate dal GE;

11. a predisporre, entro 90 giorni dalla comunicazione della firma del decreto di trasferimento, il rendiconto finale con istanza di liquidazione del compenso; a predisporre nei 30 giorni successivi alla liquidazione del compenso una bozza del piano di riparto, previa verifica della somma disponibile sul conto ed acquisizione delle note di precisazione che i creditori invieranno entro il termine fissato dal Custode-Delegato. Dopo l'adozione da parte del G.E. dei provvedimenti previsti dall'art. 596 c.p.c., il Custode-Delegato provvederà a comunicare ai creditori e a notificare all'esecutato il deposito del piano di riparto e il decreto di fissazione udienza per la sua approvazione. Provvederà infine al pagamento delle somme spettanti ai creditori dopo la dichiarazione di esecutività del piano di riparto;
12. Tutte le operazioni delegate dovranno essere compiute entro due anni dalla comunicazione della presente ordinanza. È esclusa la possibilità di sospensione o rinvio dell'asta se non per ordine del GE. All'esito delle operazioni delegate il Custode-Delegato rimetterà gli atti all'Ufficio, dando atto dell'intervenuta esecuzione dei pagamenti effettuati in esecuzione del progetto di distribuzione;

Dispone che ai sensi dell'art. 569, u.c., c.p.c. il creditore che ha chiesto la vendita provveda a notificare la presente ordinanza al debitore e ai creditori di cui all'art. 498 c.p.c non intervenuti entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione.

Si comunichi.

Alessandria, 18/11/2024

Il Giudice
Roberta Brera